



Ordinanza sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

del 4 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi,
ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 2 ottobre 2000² che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Art. 7 Recepimento automatico di liste di persone, gruppi e organizzazioni
 soggetti alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, persone, gruppi o organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 2), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato 2 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

¹ RS 946.231

² RS 946.203

Allegato 2
(art. 1 cpv. 1 e 3, 3 cpv. 1 e 2, 4a cpv.1 e 7)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; persone giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³.*

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite⁴.*

2. Ordinanza del 7 agosto 1990⁵ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Art. 2 cpv. 2

² Le persone fisiche, imprese o enti interessati dalle misure menzionate nel capoverso 1 sono elencati nell'allegato.

Art. 5a Recepimento automatico di liste di persone, imprese o enti soggetti alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese o enti, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

³ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee > Sanctions List Materials, sowie www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1988 Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

⁴ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

⁵ RS **946.206**

Allegato
(art. 2 cpv. 2 e 5a)

Persone fisiche, imprese o enti soggetti alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese ed enti indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*⁶.

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite*⁷.

3. Ordinanza del 21 dicembre 2005⁸ concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri

Titolo prima dell'art. 6a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 6a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche
 soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

⁶ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1518 Sanctions Committee (Iraq) > Sanctions List Materials.

⁷ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

⁸ RS **946.231.10**

Allegato
(art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 6a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁹.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite¹⁰.

4. Ordinanza del 22 giugno 2005¹¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

⁹ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1636 Sanctions Committee.

¹⁰ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzkofenweg 36, 3003 Berna.

¹¹ RS **946.231.12**

Allegato
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹².

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite¹³.

5. Ordinanza del 19 gennaio 2005¹⁴ che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio

Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

¹² La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Democratic Republic of Congo Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

¹³ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

¹⁴ RS **946.231.13**

Allegato
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹⁵.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite¹⁶.

6. Ordinanza del 19 gennaio 2005¹⁷ che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Allegati 1 e 2

Abrogati

7. Ordinanza del 25 maggio 2005¹⁸ che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta

¹⁵ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Côte d'Ivoire Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

¹⁶ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

¹⁷ RS **946.231.16**

¹⁸ RS **946.231.18**

ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Allegato
(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹⁹.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite²⁰.

8. Ordinanza del 14 marzo 2014²¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

¹⁹ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

²⁰ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

²¹ RS **946.231.123.6**

Allegato
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite²².

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite²³.

9. Ordinanza del 25 ottobre 2006²⁴ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 8a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 3), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato 3 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

22 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Central African Republic Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

23 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

24 RS **946.231.127.6**

Allegato 3
(art. 3 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5b lett. c e 8a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite²⁵.*

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite²⁶.*

10. Ordinanza del 3 febbraio 2010²⁷ che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Eritrea

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 8a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

²⁵ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials.

²⁶ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzkofenweg 36, 3003 Berna.

²⁷ RS **946.231.132.9**

Allegato
(art. 1 cpv. 3, 3 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 8a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite²⁸.*

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite²⁹.*

11. Ordinanza del 1° giugno 2012³⁰ che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Titolo prima dell'art. 6a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 6a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

Art. 6b Pubblicazione

Le voci secondo gli allegati 1 e 2 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

²⁸ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

²⁹ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

³⁰ RS **946.231.138.3**

Allegato 1
(art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 2, 6a e 6b)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³¹.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite³².

12. Ordinanza dell'11 novembre 2015³³ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 7:

Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali

Art. 14 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 5), sono recepite automaticamente.

Art. 14a Pubblicazione

Le voci secondo gli allegati 5–7 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

³¹ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Guinea-Bissau Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

³² La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzkofenweg 36, 3003 Berna.

³³ RS **946.231.143.6**

Allegato 5
(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 2, 11 lett. b, 14 e 14a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³⁴.*

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite³⁵.*

13. Ordinanza del 30 marzo 2011³⁶ che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Titolo prima dell'art. 9a

Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione e disposizioni finali

Art. 9a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegati 2 e 4), sono recepite automaticamente.

Art. 9b Pubblicazione

Le voci secondo gli allegati 2–5 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

³⁴ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > 2231 (2015) > 2231 list.

³⁵ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

³⁶ RS **946.231.149.82**

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1 lett.a e b, 9a e 9b)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³⁷.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite³⁸.

Allegato 4
(art. 4 cpv.1 e 2, 9a e 9b)

Persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³⁹.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite⁴⁰.

³⁷ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

³⁸ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

³⁹ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

⁴⁰ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

14. Ordinanza del 13 maggio 2009⁴¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3: recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Allegato 1
(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁴².

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite⁴³.

⁴¹ RS 946.231.169.4

⁴² La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

⁴³ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

15. Ordinanza del 12 agosto 2015⁴⁴ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 3: recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 8 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Allegato
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 8)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁴⁵.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite⁴⁶.

⁴⁴ RS 946.231.169.9

⁴⁵ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

⁴⁶ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

16. Ordinanza del 5 dicembre 2014⁴⁷ che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 3: recepimento automatico di liste ed entrata in vigore

Art. 7 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Allegato
(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1 e 7)

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁴⁸.

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite⁴⁹.

⁴⁷ RS 946.231.179.8

⁴⁸ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 2140 Sanctions Committee (Yemen) > Sanctions List Materials.

⁴⁹ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2016 alle ore 18.00⁵⁰.

4 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵⁰ Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

